

**REGOLAMENTO (CEE) N. 169/76 DELLA COMMISSIONE**

del 26 gennaio 1976

**che indice una gara per la fornitura a titolo di aiuto alimentare di latte scremato  
in polvere acquistato sul mercato della Comunità e destinato all'UNICEF**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare 1975, a taluni paesi in via di sviluppo ed a taluni organismi internazionali<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1348/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare 1975, a taluni paesi in via di sviluppo ed a taluni organismi internazionali<sup>(4)</sup>, assegna all'UNICEF 2 910 tonnellate di tale prodotto e prevede fra l'altro una riserva di 3 800 tonnellate; che l'UNICEF ha chiesto che le vengano fornite 665 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminato, di cui 500 tonnellate destinate al Bangladesh e 165 tonnellate destinate alla Repubblica democratica popolare dello Yemen;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1347/75 dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che, se i quantitativi disponibili di latte scremato in polvere di ammasso pubblico non posseggono le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, ove quest'ultima richieda segnatamente l'aggiunta di vitamine, la fornitura avvenga tramite acquisto di latte scremato in polvere sul mercato della Comunità;

considerando che, in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1348/75, per la fornitura e l'inoltro del latte scremato in polvere si deve ricorrere a una procedura di gara;

considerando che, per quanto concerne le modalità di gara, è opportuno seguire in linea di massima la procedura applicata sino ad oggi in casi analoghi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Sono messe in gara, conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 1347/75 e (CEE) n. 1348/75, le spese di fornitura all'UNICEF di 665 tonnellate di latte scremato in polvere, di cui:

— 365 tonnellate sono prelevate sulle 2 910 tonnellate previste per l'UNICEF

— 300 tonnellate sono prelevate sulla riserva di 3 800 tonnellate.

2. Tale fornitura è suddivisa secondo le partite seguenti:

partita A: 500 tonnellate destinate al Bangladesh di cui 250 tonnellate cif Chittagong, e 250 tonnellate cif Chalna;

partita B: 165 tonnellate destinate alla Repubblica democratica popolare dello Yemen da consegnare cif Aden.

L'imbarco ha luogo il più presto possibile e non oltre il 15 marzo 1976.

3. Il prodotto risponde ai requisiti di qualità e alle condizioni di imballaggio specificati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 10 giorni prima della data limite delle presentazioni delle offerte.

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del 10 febbraio 1976.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 138 del 29. 5. 1975, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 138 del 29. 5. 1975, pag. 3.

*Articolo 3*

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando contro ricevuta un'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, oppure mediante lettera raccomandata indirizzata al medesimo. Quest'ultimo può anche autorizzare l'uso del teletipografo.
2. L'offerta deve riferirsi ad una sola partita.
3. Nell'offerta devono essere indicati, in particolare:
  - a) il nome e l'indirizzo del concorrente,
  - b) il porto o i porti d'imbarco, scelti tra i porti della Comunità,
  - c) l'importo al netto da tasse, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale viene presentata l'offerta e al quale il concorrente si impegna a fornire, alle condizioni stabilite in allegato, la totalità di una partita oggetto della gara.

L'importo offerto comprende le spese di assicurazione sino alla fase di consegna di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. L'offerta è valida soltanto:
  - a) se riguarda la totalità della partita oggetto della gara;
  - b) se la prova di avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 4 viene fornita prima che scada il termine fissato per la presentazione delle offerte.
5. L'offerta non può essere ritirata.

*Articolo 4*

1. La cauzione di gara ammonta a 20 UC/t di latte scremato in polvere.
2. Essa viene costituita, a discrezione dello Stato membro interessato, sotto forma di assegno intestato all'organismo competente, oppure sotto forma di garanzia conforme ai criteri fissati dallo Stato membro medesimo.

*Articolo 5*

Tenuto conto delle offerte ricevute e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato un importo massimo espresso in unità di conto o si decide di non dar seguito alla gara.

*Articolo 6*

1. Se l'importo proposto, convertito in unità di conto, è superiore all'importo massimo fissato per la partita di cui trattasi, l'offerta viene respinta.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, è dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha presentato l'offerta il cui importo, convertito in unità di conto, risulta meno elevato. Ove un organismo d'intervento debba prendere in considerazione più offerte recanti lo stesso importo convertito in unità di conto, l'aggiudicazione ha luogo mediante estrazione a sorte. Qualora le offerte vengano presentate a organismi d'intervento differenti, procede all'aggiudicazione l'organismo d'intervento designato in base alla procedura di cui all'articolo 5.

3. Ogni concorrente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento dei risultati della gara.

4. I diritti e gli obblighi scaturenti dall'aggiudicazione non sono cedibili.

*Articolo 7*

1. L'aggiudicatario esegue la fornitura di latte scremato in polvere, sempreché il prodotto sia conforme ai requisiti di qualità e alle condizioni di imballaggio precisati nell'allegato del presente regolamento.

L'aggiudicatario fornisce in via supplementare il 5 % dei sacchi vuoti, identici a quelli contenenti la merce.

2. La consegna cif si considera effettuata al momento in cui la merce risulta effettivamente sbarcata sul molo o sull'alleggio del porto di sbarco.

*Articolo 8*

Le eventuali controspese nel porto di sbarco per ritardi imputabili all'organismo destinatario sono a carico di quest'ultimo. I relativi importi e modalità, stabiliti nel contratto concluso tra l'aggiudicatario e il vettore, devono essere preliminarmente concordati tra l'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità e il consegnatario dell'organismo destinatario.

*Articolo 9*

1. L'organismo d'intervento interessato comunica al più presto possibile all'organismo destinatario il nome della nave, la data di carico, la quantità e la qualità delle merci accertate al momento dell'imbarco e il porto di sbarco.

2. L'aggiudicatario comunica all'organismo destinatario, con un anticipo di almeno 10 giorni liberi, la data presunta di arrivo della nave al porto di sbarco. L'aggiudicatario fa includere nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano di comunicare all'organismo destinatario, con un anticipo di almeno 72 ore, la data probabile di arrivo della nave in porto.

*Articolo 10*

1. L'organismo competente dello Stato membro in cui l'offerta è stata accolta, controlla la conformità del prodotto ai requisiti di qualità e alle condizioni di imballaggio di cui all'allegato.

2. Se la conformità è accertata, tale organismo rilascia all'aggiudicatario, prima dell'assolvimento delle pratiche doganali illustrate all'articolo 11, paragrafo 1, un attestato comprovante l'osservanza della disposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. A fornitura effettuata, la prova di avvenuta consegna viene fornita mediante una dichiarazione dell'organismo destinatario, attestante che la partita di latte scremato in polvere in questione è stata ricevuta nella fase di consegna di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

*Articolo 11*

1. Le pratiche doganali d'esportazione vengono espletate nello Stato membro in cui è stata accolta l'offerta.

2. Se il porto d'imbarco indicato nell'offerta si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state assolte le pratiche doganali d'esportazione, il prodotto, non appena espletate le pratiche, viene posto in regime di controllo doganale in modo che l'imbarco possa aver luogo nel porto precisato nell'offerta.

La prova d'imbarco può essere fornita soltanto mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego di documenti di transito comunitario per l'applicazione di misure comunitarie che comportano il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione della merce<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 690/73<sup>(2)</sup>.

Le caselle da compilare nell'esemplare di controllo sono quelle che rispondono ai numeri 101, 103 e 104. La casella n. 104 viene compilata cancellando le menzioni inutili e inserendo al secondo trattino una delle diciture seguenti:

- « fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 169/76] destinata ad essere imbarcata nel porto di ... »,
- « livraison de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire [règlement (CEE) n. 169/76] destinée à être embarquée au port de ... »,
- « Lieferung von Magermilchpulver als Nahrungsmittelhilfe [Verordnung (EWG) Nr. 169/76] zur Verschiffung im Hafen von ... bestimmt »,
- « levering van magere-melkpoeder als voedselhulp [Verordening (EEG) nr. 169/76] bestemd om te worden verscheept in de haven van ... ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 23.

— « delivery of skimmed-milk powder as food [Regulation (EEC) No 169/76] to be shipped from the port of ... »,

— « levering af skummetmælkspulver som fødevarerhjælp [forordning (EØF) nr. 169/76] bestemt til lastning i havnen i ... ».

*Articolo 12*

1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di gara viene svincolata soltanto:

- a) se non è stato dato seguito all'offerta;
- b) se il concorrente:
  - non ha ritirato l'offerta prima dell'aggiudicazione;
  - ha fornito gli attestati di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3.

2. La cauzione viene svincolata immediatamente.

3. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie, vista la circostanza addotta.

*Articolo 13*

L'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), viene versato solo dietro presentazione degli attestati di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3.

*Articolo 14*

Salvo casi di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie che derivino eventualmente alla Comunità dall'inosservanza della data d'imbarco del prodotto, di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

Le spese occasionate dalla mancata fornitura del prodotto per una causa di forza maggiore, sono a carico dell'organismo competente dello Stato membro in cui l'offerta è stata accolta.

*Articolo 15*

Per il latte scremato in polvere fornito in virtù del presente regolamento non si applica alcuna restituzione né alcun importo compensativo (monetario o adesione).

*Articolo 16*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO***I. Requisiti di qualità del latte scremato in polvere :**

a) tenore di materie grasse :	al massimo 1,5 % ;
b) tenore d'acqua :	al massimo 4,0 % ;
c) acidità totale espressa in acido lattico :	al massimo 0,15 % (18° Dornic) ;
d) ricerca di neutralizzanti :	negativo ;
e) additivi autorizzati :	nessuno ;
f) prova di fosfatasi :	negativo ;
g) solubilità :	al massimo 0,5 ml (minimo 99 %) ;
h) grado di purezza :	al minimo disco B (15,0 mg) ;
i) tenore di germi :	al massimo 50 000 per g ;
k) titolo di colibacilli :	negativo in 0,1 g ;
l) sapore e odore :	schietti ;
m) aspetto :	colore bianco o leggermente giallastro, assenza di impurità e di particelle colorate ;
n. arricchimento con vitamine :	
aa) vitamina A :	grado di arricchimento : 5 000 u.i./100 g ;
bb) vitamina D :	grado di arricchimento : 500 u.i./100 g.

**II. Condizioni di imballaggio :**

- a) sacchi nuovi del peso netto di 25 kg (5 % di sacchi vuoti) ;
- b) confezione :
  - 4 sacchi di carta « Kraft », di resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 g per m<sup>2</sup> ;
  - 1 sacco di carta catramata intermedio, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 140 g per m<sup>2</sup>, o 1 sacco di carta « Kraft » con uno strato di polietilene, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 g + 15 g per m<sup>2</sup> ;
  - 1 sacco interno di polietilene di almeno 0,08 mm di spessore, a doppia legatura ;
- c) apposizione sull'imballaggio della dicitura seguente, in lettere di almeno 1 cm di altezza :  
« Fortified skimmed-milk powder / Gift of the European Economic Community / Action of the United Nations Children's Fund (UNICEF) ».